

TAR Lazio sez. III Ter – 5 settembre 2012, n. 7535 – Pres. Daniele – Est. Lo Presti

Circolazione stradale – Art. 119 c.s. - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida – Sindrome delle apnee ostruttive – Disturbi del sonno – Dubbi sulla idoneità alla guida dei veicoli - Art. 128 c.s. - Revisione della patente di guida – Legittimità - Sussiste

La revisione della patente di guida (art. 128 c.s.), può essere disposta dalle autorità competenti in presenza di situazioni che giustificano un ragionevole dubbio sulla persistenza, in capo al titolare della patente, dei requisiti psico-fisici o tecnici prescritti dalla legge per la conduzione dei veicoli senza che al fine sia necessario il preventivo accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo.

Conseguentemente, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revisione della patente di guida disposto nei confronti di un soggetto affetto dalla sindrome delle apnee notturne ostruttive, sorpreso addormentato a bordo del proprio veicolo fermo in autostrada lungo la corsia di marcia, con grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata disposta la revisione della sua patente di guida a seguito della comunicazione n. 2181/10 della Polizia Stradale Roma est in data 3 giugno 2010, relativa al coinvolgimento del sig. Scarpellini in un incidente in data 16 aprile 2010, assumendone l'illegittimità per violazione dell'art. 7 della legge 241/90 e per eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità manifesta e del difetto di motivazione.

Deduce, in particolare, il ricorrente di non essere stato coinvolto in alcun incidente stradale, mentre il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato ritenuto necessario un nuovo accertamento sulla sussistenza dei requisiti fisici e tecnici per la guida.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per resistere al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 14 giugno 2012 la causa è stata rimessa in decisione.

Assume il ricorrente, in sostanza, che non in occasione di qualsiasi sinistro o di qualsiasi violazione della norme del codice della strada è possibile l'adozione del provvedimento di revisione della patente che, al contrario, va adottato solo nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla persistenza in capo all'interessato dei requisiti per la conduzione dei veicoli; cosicché la motivazione della determinazione adottata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni per le quali venga ritenuto sussistente il presupposto per la revisione della patente.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Occorre rilevare che il provvedimento che dispone la revisione della patente si fonda sulla considerazione per cui la condotta tenuta dal ricorrente in occasione dell'incidente occorso, "fa sorgere dubbi sulla

persistenza...dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”.

Ed infatti, come ha affermato condivisibile giurisprudenza, il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo.

La disposizione non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque come misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, sent. n. 1669 del 18-03-2011).

Ne consegue che il provvedimento di revisione della patente di guida ben può legittimamente fondarsi su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico - fisica o tecnica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 gennaio 2011 , n. 387).

La norma prevede l'attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell'interessato; dal che si desume che il presupposto perché sorgano i “dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica” è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame.

L'attivazione delle misure non è, dunque, legata all'accertamento giudiziale, penale o comunque civile (né, necessariamente, sul piano dell'illecito amministrativo secondo l'ordinario procedimento applicativo), della responsabilità del destinatario, perché l'utilizzazione dell'espressione “dubbi” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale.

Ciò premesso, se per un verso è vero, come rilevato da copiosa giurisprudenza sul punto, che il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con estrinsecazione delle ragioni per le quali sia stato ritenuto sussistente il dubbio sul permanere dei requisiti per la conduzione dei veicoli, è anche vero che la particolare significatività dell'episodio, caratterizzata dal fatto che il ricorrente, a causa di una apnea notturna, arrestava il veicolo in autostrada lungo la corsia di marcia, creando enormi pericoli per la sicurezza della circolazione, implica in sé la ragionevolezza del dubbio che rimanda alla necessità della revisione della patente; e rende meno stringente l'onere motivazionale a carico dell'amministrazione procedente.

L'esposto profilo inoltre rende non centrale la questione della non completa addebitabilità dell'occorso a colpa del soggetto per il quale si dispone la revisione della patente appunto perché la revisione non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone, come è stata già

osservato, l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica dell'interessato.

Per tali motivi il provvedimento impugnato, motivato, sia pure sinteticamente, in relazione alle modalità dell'occorso, che giustificano l'insorgenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del ricorrente alla guida, appare immune dai denunciati profili di illegittimità per insufficienza della motivazione e difetto dei presupposti.

Il ricorrente deduce poi l'illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto il profilo della violazione dell'art. 7 della legge 241/90, per non essergli stato comunicato l'avvio del procedimento.

Osserva, in proposito, il Collegio in via generale che il provvedimento di revisione della patente di guida si sostanzia in una attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l'immediatezza e la celerità dei provvedimenti d'urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle "particolari esigenze di celerità" che giustificano in ogni caso l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, la quale pertanto va effettuata ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990.

E tuttavia, nel caso di specie, la mancanza della comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento de quo non vale ad implicare l'annullabilità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 21 octies secondo comma della legge n. 241/90.

Dagli atti depositati dall'Amministrazione, infatti, emerge, ad avviso del Collegio, che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso per effetto della partecipazione dell'interessato mancata, considerata l'inequivocabile rilevanza e gravità del fatto occorso.

Il ricorrente è stato sorpreso addormentato sul proprio veicolo fermo in autostrada lungo la corsia di marcia, con evidente rischio per la sicurezza della circolazione, e al suo risveglio egli stesso ha dichiarato di soffrire di apnee notturne che possono implicare situazioni di grave pericolo come quella occorsa e verificate dalla Polizia di stato.

Del resto, la revisione della patente con sottoposizione a nuovo esame di idoneità tecnica e fisica mira proprio all'acquisizione di elementi di possibile conferma dell'idoneità alla guida dell'interessato e nessun diverso ulteriore apprezzamento sulla portata e le conseguenze della patologia riferita dal ricorrente avrebbe potuto essere fatta in sede diversa e in via prodromica rispetto alla revisione della patente.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio, anche in considerazione della natura della controversia e della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.